Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 10 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20	In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . L. 400 — » semestrale . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . . L. 800 — » semestrale . . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 353.
Istituzione di una lotteria nazionale a favore del « Fondo di solidarietà nazionale » . . . . Pag. 1026

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 354.
Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo . . . . Pag. 1026

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 355.
Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche . Pag. 1027

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 356.
Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea . . . . Pag. 1028

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 357.
Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 304 . . . . Pag. 1028

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.
Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti . . . . Pag. 1029

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1945.
Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A. Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.
Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1031

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . . Pag. 1031

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Consolidato 3.50 % (1906) . . . . Pag. 1031
Media dei titoli . . . . Pag. 1031
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 1032

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 10 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Teramo.

(549)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 353.

Istituzione di una lotteria nazionale a favore del « Fondo di solidarietà nazionale ».

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 39 del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art.

E' autorizzata, a partire dal 1945, la effettuazione annuale di una lotteria nazionale, denominata « Solidarietà Nazionale ».

I relativi proventi netti saranno ripartiti nel modo seguente:

1) Fondo di solidarietà nazionale 60%;

2) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 40%.

Art. 2.

La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto legislativo, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 18. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 354.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 28 aprile 1945 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste per la disciplina della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni previste nel decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153, per la consegna del grano e dell'orzo del raccolto dell'anno 1944, sono applicabili anche ai raccolti futuri fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

L'omissione della denuncia delle quantità raccolte di grano e di orzo equivale all'omissione della consegna.

Nel caso di denuncia incompleta o inesatta o tardiva, la pena è diminuita di due terzi.

La denuncia è ritenuta incompleta o inesatta in riferimento alla data della sua presentazione.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno

in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TUPINI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 19 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 355.

Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sentito la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sull'istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successive sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è istituito presso ogni Provveditorato un ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio è costituito di un primo referendario o referendario e del numero di funzionari ed impiegati che sarà determinato con ordinanza del presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Ai servizi degli uffici distaccati può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le funzioni di riscontro per gli atti del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Roma sono esercitate dalla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione degli uffici distaccati con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 3.

Sono presentati all'ufficio distaccato per il controllo preventivo e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per l'importo superiore a lire 20.000, e quelli con i quali si autorizzano altre spese per l'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione dell'ordinativo o buono di pagamento.

Sono altresì sottoposti al riscontro preventivo dell'ufficio distaccato della Corte dei conti, con i relativi documenti giustificativi, i titoli di pagamento, compresi quelli di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

I decreti di impegno, di cui al primo comma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, sono trasmessi all'ufficio distaccato con tutti gli allegati in originale e col parere del comitato tecnico di cui all'art. 7. Tali allegati vengono restituiti al Provveditorato regionale con la copia registrata del decreto.

Sono sottoposti allo stesso ufficio per il solo riscontro consuntivo i titoli di pagamento, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6, fermo restando, per la presentazione dei rendiconti, il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Restano ferme, a termini dell'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva per tutte le spese riguardanti i servizi già di competenza della soppressa Azienda autonoma statale della strada.

Art. 4.

Gli atti di impegno, i titoli di pagamento e gli altri atti sono vistati dal direttore dell'ufficio, che ne ordina la registrazione.

Per gli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche non è ammessa la registrazione con riserva.

Il rifiuto di registrazione deciso dal direttore dell'ufficio è partecipato mediante comunicazione scritta al provveditore regionale.

Questi ne riferisce al Ministro, il quale può disporre che il provvedimento sia rinviato all'ufficio distaccato, affinchè venga sottoposto al riesame della Sezione di

controllo. In tal caso il direttore dell'ufficio distaccato invia l'atto con i documenti allegati al presidente della Corte dei conti con sua relazione. Il presidente sottopone l'esame dell'atto alla Sezione di controllo, nominando un relatore fra i consiglieri componenti la Sezione, la quale decide definitivamente.

Art. 5.

I rendiconti delle aperture di credito per spese urgenti, di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, a favore dei funzionari delegati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono inviati, per gli adempimenti di competenza, all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, la quale, nel termine stabilito dall'articolo stesso, li trasmette all'ufficio distaccato della Corte per il riscontro e per la dichiarazione di regolarità, che è emessa dal direttore dell'ufficio a norma del precedente art. 4.

Art. 6.

Al primo referendario o referendario direttore di ufficio competono tutti i poteri e le facoltà attribuite dalle disposizioni vigenti al consigliere delegato al controllo.

Art. 7.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 356.
Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226;
Veduto l'organico del personale delle Regie biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 724;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1944, nel ruolo del personale di gruppo *A* delle Regie biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche di cui alla tabella annessa al R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è soppresso il posto di grado 7° di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea e sono aumentati da 10 a 11 i posti di grado 7° di bibliotecari direttori di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 14 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 357.
Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 agosto 1942, n. 1169, concernente l'estensione alle promozioni al grado 10° del gruppo *C* del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali delle disposizioni di cui al Regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contemplate dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, si applicano anche alle promozioni dal grado 11° al grado 10° del gruppo *C* del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 11. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.
Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti, approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;
Visto il decreto Luogotenenziale in data 11 gennaio 1945, concernente la costituzione degli organi per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione anzidetta;
Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro vice-commissario dell'Associazione;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Pietro Tamagnini è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 323. — EMANUEL

(1026)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1945.
Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. Ufficio vendite S. A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;
Considerato che il Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A., si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione della Società stessa, la cui attività si riconosce di interesse nazionale;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A.

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LIBONATI

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;
Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12566 del 1° giugno 1920, col quale venne riconosciuto a favore di Betti Luigi fu Cristoforo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della posta di Frusta n. 12 e nell'arella di Frusta n. 20 del lago Trasimeno;
Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto Betti Luigi fu Cristoforo si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;
Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12566 del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore del sig. Betti Luigi fu Cristoforo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nelle acque del porto della posta di Frusta n. 12 e nella arella di Frusta n. 29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

(1018) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;
Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4138 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore

del sig. Dionisi Fulvio il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni posti del lago Trasimeno;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto sig. Dionisi Fulvio si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4138 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore del sig. Dionisi Fulvio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di S. Feliciano nn. 66, 118, 142, 154 e 172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

(1020) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.

Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1942, n. 1665, modificato con la legge 31 maggio 1943, n. 569, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle scuole convitto professionali per infermiere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820;

Decreta:

Art. 1.

Le scuole convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1945-46 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1820.

Art. 2.

Le sessioni di esami per il conseguimento del predetto certificato coincideranno con le sessioni estive ed autunnali di esami che saranno tenute prossimamente presso le scuole convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO-RUIZ

(1031)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, largo Goldoni n. 44, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, largo Goldoni, n. 44, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Marchisio Amedeo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1028)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedute le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Napoli, del Banco di Sicilia - Palermo, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale - Roma;

Decreta:

Il sig. Nicola Cardillo fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento);

il sig. Peri Nicolò fu Vincenzo è confermato nella carica di Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta);

il sig. Carta Salvatore fu Giovanni Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riola Sardo (Cagliari);

il sig. Duras Stefano fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fonni (Nuoro);

il sig. Sais Giuseppe fu Emanuele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari);

il sig. Secci Giuseppe fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Asuni (Cagliari);

il sig. Angelucci Giandomenico fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Castrilli (Terni);

il sig. Massenzi Nunzio fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni «Mannheim», con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1943, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni «Mannheim», con sede in Roma, via S. Basilio n. 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società di assicurazioni «Mannheim», con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Marchisio Amedeo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

(1029) *Il Ministro*: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in vigore si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi — recanti il numero caratteristico N.A.93 — già appartenenti alla cessata ditta Schmidt e Dopont in Napoli.

(1006)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Consolidato 3,50 % (1906)

(*Unica pubblicazione*)

E' stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di scadenza al 1° gennaio e 1° luglio 1944; 1° gennaio e 1° luglio 1945; 1° gennaio e 1° luglio 1946 e 1° gennaio 1947 del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 7548 di L. 59,50 intestato alla cartella n. 26 della massa del Capitolo cattedrale di Venafro (Campobasso).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi maturati e alla rinnovazione del titolo.

Roma, addì 30 giugno 1945

(1022) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 5 luglio 1945 - N. 151

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	114 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	[illegible]
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,85
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,69

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione, affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Comuni di Sicilia	10508	Calcagno Annunziata detta Nunziatina di Giovanni, moglie di Corazza Giuseppe-Giovambattista fu Salvatore, dom. a Udine	58,99
Rendita 5 %	92621	D'Addezio Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Melfi (Potenza), vincolata per dote	4500 —
Id.	14478	Ciaramella Rosa fu Salvatore, moglie di Maru Giovanni, dom. a Catania	135 —
Id.	208263	Opera Pia Brunotti in Castignano (Ascoli Piceno), amministrata dal locale Ente comunale di assistenza	6270 —
Cons. 3,50 % (1906)	295915	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Mussomeli (Caltanissetta)	161 —
Id.	568773	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote	63 —
Id.	612886	Come sopra	175 —
Id.	610345	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo	35 —
Id.	610946	Come sopra	35 —
Id.	844281	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore di Giovanni, dom. a Trapani, vincolata per dote	1050 —
Pr. Red. 3,50 %	402765	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galfano Salvatore dom. a Partanna (Trapani), vincolata per dote	2251,50
Id.	601177	Napolitano Maria di Michelangelo, moglie di Giunta Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote	1750 —
Id.	169406	Perrotti Maria di Massimo, moglie di Pizzacasa Michele, domic. a Orzagna (Chieti), vincolata per dote	1400 —
Id.	450272	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Turrini Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo), vincolata per dote	1032,50
Id.	185083	Veneziano Pietro fu Vincenzo, dom. a Cersosimo (Potenza), ipotecata	17,50
Id.	223457	Faraci Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Musumeci Giuseppe, dom. a Catania	84 —
Id.	281873	Capitolo Cattedrale di Venafro (Campobasso), per la Missione Atella	3,50
Cons. 3,50 % (1906)	77474	Legato della Santa Missione in Venafro (Isernia)	3,50
Id.	849140	Prebenda dell'Organo in Venafro	7 —
Id.	784128	Casilio Nunziata di Pasquale, moglie di Ambrosio Raffaele, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), dotale	210 —

Si diffida pertanto chiunque possa averci interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilascieranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il direttore generale: CONTI

(1021)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.